

**Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)**(Causa T-789/16) <sup>(1)</sup>**[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo INVOICE AUCTION — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2017/C 374/52)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: InvoiceAuction B2B GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Jonas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, del 3 agosto 2016 (procedimento R 2201/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo INVOICE AUCTION come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La InvoiceAuction B2B GmbH è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 14 del 16.1.2017.

**Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Del Valle Ruiz e altri/Commissione e CRU**

(Causa T-510/17)

(2017/C 374/53)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Antonio Del Valle Ruiz (Città del Messico, Messico) e 41 altri ricorrenti (rappresentanti: P. Saini, QC, J. Pobjoy, barrister, e R. Boynton, solicitor)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico (CRU)

**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare, in primo luogo, la decisione del Comitato di risoluzione unico, presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A., e, in secondo luogo, la decisione della Commissione (UE) 2017/1246 <sup>(1)</sup>, nonché dichiarare illegittimi gli articoli 18 e 22 del regolamento (UE) n. 806/2014 <sup>(2)</sup>;
- condannare i convenuti alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, secondo cui l'articolo 18 del regolamento SRM (Single Resolution Mechanism — meccanismo di risoluzione unico) è illegittimo, in quanto il procedimento ivi previsto non fornisce ai soggetti interessati la possibilità di essere sentiti e non consente il controllo giudiziario, in violazione (a) degli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta UE) e (b) del principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, in base al quale, a prescindere dal fatto che l'articolo 18 del regolamento SRM sia illegittimo, la decisione del Comitato di risoluzione unico e la decisione della Commissione impugnate hanno violato gli articoli 41, 47 e 48 della Carta UE.
3. Terzo motivo, secondo cui il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato, senza giustificazione o proporzione, il diritto di proprietà dei ricorrenti.
4. Quarto motivo, in base al quale il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato l'articolo 20 del regolamento SRM, per non aver effettuato una valutazione adeguata e indipendente prima di adottare la decisione del Comitato di risoluzione unico e la decisione della Commissione impugnate.
5. Quinto motivo, secondo cui il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, per aver stabilito che le condizioni preliminari di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), erano soddisfatte.
6. Sesto motivo, in base al quale il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento SRM, per aver stabilito che le condizioni per l'esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti erano soddisfatte.
7. Settimo motivo, secondo cui il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato un requisito processuale fondamentale, per non aver adeguatamente motivato la decisione del Comitato di risoluzione unico e la decisione della Commissione impugnate.
8. Ottavo motivo, in base al quale, scegliendo lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, il Comitato di risoluzione unico e la Commissione non hanno rispettato (a) il principio di proporzionalità e (b) il legittimo affidamento dei ricorrenti, per essersi discostati dal programma di risoluzione senza alcuna giustificazione.
9. Nono motivo, secondo cui gli articoli 18 e 22 del regolamento SRM hanno violato i principi relativi alla delega di poteri.

- (<sup>1</sup>) Decisione della Commissione (UE) 2017/1246, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038] (GU 2017, L 178, pag. 15).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

## Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Garriga Sadurní e Martí Fonts/CRU

(Causa T-514/17)

(2017/C 374/54)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

## Parti

*Ricorrenti:* Antonia Elisenda Garriga Sadurní (Barcellona, Spagna) e Josep María Martí Fonts (Barcellona) (rappresentante: E. Silva Pacheco, avvocato)

*Convenuto:* Comitato di risoluzione unico

## Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare «ex tunc» la decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, privandola così di ogni valore ed effetto;